

## **SPESE DI AVVIO E/O ADESIONE, INDENNITA' DI MEDIAZIONE, BENEFICI FISCALI E CREDITO D'IMPOSTA**

Tutte gli importi minimi indicati nelle tabelle seguenti per gli scaglioni di riferimento sono inderogabili ai sensi del comma 4 dell'art. 31 del DM 150/23

### **A. Spese e Indennità per lo svolgimento del primo incontro effettivo di mediazione.**

Ai sensi dell'art. 28 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 150/2023, per le procedure di mediazione iniziate con domanda presentata dal 15 Novembre 2023 ciascuna parte è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio/adesione e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo della durata massima di due ore, oltre alle spese vive. Sono obbligati al pagamento delle indennità comprendente le spese di avvio/adesione e le spese di mediazione le **parti istanti** all'atto del deposito della domanda di mediazione e le **parti chiamate/convocate** all'atto di adesione al procedimento di mediazione. Le spese di mediazione sono corrisposte per centri di interesse.

**Per le c.d. "Materie Obbligatorie" per cui la Mediazione è condizione di procedibilità<sup>1</sup>, per le mediazioni delegate dal Giudice e per clausola contrattuale.**

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 32	€ 48	€ 80	€ 97,60
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 60	€ 96	€ 156	€ 190,32
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 88	€ 136	€ 224	€ 273,28

***(Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023)***

<sup>1</sup> Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera (incluso prestazione d'opera intellettuale), rete, somministrazione (incluso contratti di energia, acqua e servizi vari), società di persone e subfornitura.

**Per tutte le Materie del contenzioso civile e commerciale relative a diritti disponibili<sup>2</sup> (c.d. “Mediazione Volontaria”)**

Valore della lite	Spese di avvio	Spese di mediazione	Totale (IVA esclusa)	Totale (IVA inclusa)
Fino a € 1.000 e indeterminato basso	€ 40	€ 60	€ 100	€ 122,00
Da € 1.001 a € 50.000 e indeterminato medio	€ 75	€ 120	€ 195	€ 237,90
Superiore a € 50.000 e indeterminato alto	€ 110	€ 170	€ 280	€ 341,60

## **Spese ulteriori**

**Ciascuna parte è tenuta altresì al pagamento delle seguenti spese vive:**

Servizio di invio delle convocazioni tramite servizio postale (non è garantito l'invio di raccomandate 1):

- Gratis per convocazioni tramite pec fornite dalla Parte Istante;
- € 10+Iva per il servizio di invio di ciascuna raccomandata nazionale A/R;
- € 15+Iva per il servizio di invio ciascuna raccomandata internazionale R/R
- € 10,00+Iva per spese per accesso Unep.

Servizio di firma digitale per la sottoscrizione dei verbali e degli accordi tramite apposita piattaforma:

- € 2+Iva per ciascuna firma e conservazione del verbale a norma CAD.

Servizio di rilascio copie verbali e/o documenti fascicolo:

- € 5+Iva per ciascun documento.

**Quando il primo incontro effettivo si conclude senza accordo ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le spese di avvio/adesione e le indennità di mediazione primo incontro come da tabelle sopra riportate, oltre alle eventuali ulteriori spese vive.**

La domanda di mediazione potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Istante. L'adesione si intende perfezionata solo a seguito del pagamento delle spese dovute dalla Parte Convocata. La rinuncia espressa della Parte

<sup>2</sup> Tutte le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, come a titolo di esempio: contratti e obbligazioni varie, responsabilità extracontrattuale, vendita di cose mobili, appalto, recupero crediti di qualsiasi importo, brevetti, proprietà intellettuale, materie ricadente nella competenza del tribunale delle imprese, diritto industriale e societario, risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.

Istante alla procedura di mediazione, anche prima dello svolgimento del primo incontro, non dà luogo al rimborso delle indennità versate. La domanda si intende rinunciata senza diritto di rimborso di quanto già versato in caso di mancato pagamento della totalità dell'indennità dovuta.

Il primo incontro si svolge nella stessa giornata con la durata massima di due ore e non può essere prorogato in date successive. L'incontro che si dovesse protrarre oltre le due ore si intenderà come incontro successivo. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi non è dovuto alcun altro importo oltre a quanto già corrisposto per il primo incontro.

Nel corso del primo incontro, la segreteria e il Mediatore di Conciliazione.net illustreranno le ulteriori spese di mediazione dovute per gli incontri successivi in base ai criteri e alle tabelle seguenti regolate dal DM 150/23 e le modalità di pagamento.

## **B. Indennità di mediazione in caso di accordo conciliativo al primo incontro e/o in caso di svolgimento di incontri successivi.**

In caso di conciliazione al primo incontro di mediazione e quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione, le Parti sono tenute a versare le ulteriori spese di mediazione di cui alla tabella che segue (art. 30 del DM 150/23), corrispondenti agli importi minimi inderogabili applicati da Conciliazione.net dei relativi scaglioni di valore della Tabella A del DM 150/23.

Tabella A (Ex art. 31, comma 1, DM 150/23) al netto delle spese di mediazione già corrisposte per il primo incontro	Indennità di Mediazione per gli incontri successivi al primo			
	Mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1, delegata dal giudice e per clausola contrattuale		Mediazione volontaria	
	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 16	€ 19,52	€ 20	€ 24,40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 32	€ 39,04	€ 40	€ 48,80
Da € 5.001 a € 10.000	€ 136	€ 165,92	€ 170	€ 207,40
Da € 10.001 a € 25.000	€ 256	€ 312,32	€ 320	€ 390,40
Da € 25.001 a € 50.000	€ 480	€ 585,60	€ 600	€ 732,00
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 824	€ 1.005,28	€ 1.030	€ 1.256,60
Da € 150.001 a € 250.000	€ 1.064	€ 1.298,08	€ 1.330	€ 1.622,60
Da € 250.001 a € 500.000	€ 1.864	€ 2.274,08	€ 2.330	€ 2.842,60
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 2.984	€ 3.640,48	€ 3.730	€ 4.550,60
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 3.544	€ 4.323,68	€ 4.430	€ 5.404,60
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 5.064	€ 6.178,08	€ 6.330	€ 7.722,60
Oltre € 5.000.000	0,16%	0,16% + Iva	0,2%	0,2% + Iva

**(Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28, comma 8, del DM 150/2023)**

Con l'accordo delle Parti, per mediazioni di particolare complessità, possono essere applicati importi diversi dalla tabella di cui sopra nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.

## C. Maggiorazioni in caso di accordo di conciliazione e complessità.

In caso di conciliazione al primo incontro o in incontri successivi al primo, le spese di mediazione riportate nella tabella precedente sono soggette ai seguenti aumenti da corrispondere alla conclusione della procedura per la consegna del verbale finale di mediazione (art. 30 del DM 150/2023).

### Maggiorazioni per accordi di conciliazione nelle c.d. “mediazioni obbligatorie”, per le mediazioni delegate dal giudice e per clausola contrattuale

Valore della lite	Per conciliazione al primo incontro		Per conciliazione agli incontri successivi	
	+10% (IVA esclusa)	+10% (IVA inclusa)	+25% (IVA esclusa)	+25% (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 6,40	€ 7,81	€ 16,00	€ 19,52
Da € 1.001 a € 5.000	€ 12,80	€ 15,62	€ 32,00	€ 39,04
Da € 5.001 a € 10.000	€ 23,20	€ 28,30	€ 58,00	€ 70,76
Da € 10.001 a € 25.000	€ 35,20	€ 42,94	€ 88,00	€ 107,36
Da € 25.001 a € 50.000	€ 57,60	€ 70,27	€ 144,00	€ 175,68
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 96,00	€ 117,12	€ 240,00	€ 292,80
Da € 150.001 a € 250.000	€ 120,00	€ 146,40	€ 300,00	€ 366,00
Da € 250.001 a € 500.000	€ 200,00	€ 244,00	€ 500,00	€ 610,00
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 312,00	€ 380,64	€ 780,00	€ 951,60
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 368,00	€ 448,96	€ 920,00	€ 1.122,40
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 520,00	€ 634,40	€ 1.300,00	€ 1.586,00
Oltre € 5.000.000	+10% sulle spese di mediazione	+10% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione

### Maggiorazioni per accordi di conciliazione nelle c.d. “Mediazioni Volontarie”

Valore della lite	Per conciliazione al primo incontro		Per conciliazione agli incontri successivi	
	+10% (IVA esclusa)	+10% (IVA inclusa)	+25% (IVA esclusa)	+25% (IVA inclusa)
Fino a € 1.000	€ 8,00	€ 9,76	€ 20,00	€ 24,40
Da € 1.001 a € 5.000	€ 16,00	€ 19,52	€ 40,00	€ 48,80
Da € 5.001 a € 10.000	€ 29,00	€ 35,38	€ 72,50	€ 88,45
Da € 10.001 a € 25.000	€ 44,00	€ 53,68	€ 110,00	€ 134,20
Da € 25.001 a € 50.000	€ 72,00	€ 87,84	€ 180,00	€ 219,60
Da € 50.001 a € 150.000 e indeterminabile	€ 120,00	€ 146,40	€ 300,00	€ 366,00
Da € 150.001 a € 250.000	€ 150,00	€ 183,00	€ 375,00	€ 457,50
Da € 250.001 a € 500.000	€ 250,00	€ 305,00	€ 625,00	€ 762,50
Da € 500.001 a € 1.500.000	€ 390,00	€ 475,80	€ 975,00	€ 1.189,50
Da € 1.500.001 a € 2.500.000	€ 460,00	€ 561,20	€ 1.150,00	€ 1.403,00
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 650,00	€ 793,00	€ 1.625,00	€ 1.982,50
Oltre € 5.000.000	+10% sulle spese di mediazione	+10% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione	+25% sulle spese di mediazione

## **Maggiorazioni per complessità ed esperienza del mediatore.**

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del DM 150/2023 in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, in aggiunta alla maggiorazione per la conciliazione, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri:

- a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti;
- b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

## **D. Determinazione del valore della controversia.**

Ai sensi dell'art. 29 del DM nr. 150/23, il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione in conformità ai criteri di cui agli articoli da 10 a 15 del codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni sul valore della lite, ovvero le parti non concordano sul suo valore, ovvero sono stati applicati in modo errato i suddetti criteri, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dall'organismo su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvivono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

## **E. Agevolazioni fiscali.**

Ai sensi del D. Lgs 28/10 e succ. mod. e/0 int. e dei Decreti 1° agosto 2023, le parti hanno diritto alle seguenti agevolazioni fiscali:

- Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dell'imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000 (euro centomila/00), altrimenti l'imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
- Un credito d'imposta fino a € 600,00 (euro seicento/00) per le indennità di mediazione e gli onorari dei legali per ciascuna procedura di mediazione fino a un totale annuo di € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) per persona fisica e € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) per persona giuridica. Il credito d'imposta è ridotto alla metà in caso di mancata conciliazione.
- Un credito d'imposta fino a € 518,00 (euro cinquecentodiciotto/00) commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per l'assistenza dell'avvocato se è raggiunto l'accordo in mediazione nelle materie oggetto della condizione di procedibilità.
- Il patrocinio a spese dello Stato alla parte non abbiente per le indennità di mediazione, a prescindere dall'esito della mediazione.

## F. Modalità di pagamento.

I pagamenti di quanto dovuto all'Organismo di mediazione Conciliazione.net (spese di avvio e/o adesione – indennità – rimborso spese vive – etc.) dovranno essere effettuati tramite:

A) Bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie:

Per le procedure depositate presso le sedi di Conciliazione.net di Roma e Terracina (LT)	Per le procedure depositate presso tutte le sedi in Italia di Conciliazione.net (esclusa Roma e Terracina)
<b>UNICREDIT</b> <b>IBAN: IT90M0200805154000401321909</b> <b>Intestato a: Conciliazione.net S.r.l.</b>	<b>CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA</b> <b>IBAN: IT30X0627003279CC0790307225</b> <b>Intestato a: Conciliazione.net S.r.l.</b>

*Causale: È obbligatorio indicare nella causale del bonifico la città della sede di Conciliazione.net, il nominativo e il numero di protocollo della procedura indicato nella lettera di convocazione, ovvero la data di deposito della istanza.*

B) contanti, carta di credito, bancomat o assegno presso le sedi di Conciliazione.net S.r.l.

**Il pagamento delle spese di avvio e/o adesione, delle indennità di mediazione, delle spese vive e di quant'altro dovuto all'Organismo di mediazione dovrà essere corrisposto per intero prima del rilascio del verbale, di accordo o negativo. L'avvenuto pagamento delle spese di avvio e/o adesione, delle spese vive e delle indennità di mediazione, insieme alla comunicazione dei dati per la fatturazione elettronica, è condizione necessaria per il rilascio dei verbali.**

## G. Dati di fatturazione e Credito D'Imposta.

Le parti in mediazione devono indicare i dati per l'emissione della fattura al momento del deposito della domanda e dell'adesione.

Per accedere ai benefici previsti dal credito d'imposta regolati dal Decreto del Ministero della giustizia del 1 Agosto 2023, il beneficiario dovrà produrre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione della procedura di mediazione - tramite una piattaforma messa a disposizione dal Ministero della giustizia in via di allestimento - la fattura emessa da Conciliazione.net (intestata al beneficiario), prova dell'avvenuto pagamento, i dati identificativi della procedura di mediazione e il suo esito.

A tal fine, Conciliazione.net emetterà fattura alle parti in mediazione che hanno effettuato i relativi pagamenti. Il pagamento delle indennità e la richiesta di emissione di fatture a soggetti diversi dalle parti coinvolte in mediazione potrebbe non consentire l'accesso ai benefici previsti dal credito d'imposta.